

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 03/07/2023

FATTO

Il ricorrente stipulava nel 2013 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2017 previa emissione del conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, l'istante si rivolge all'ABF chiedendo il rimborso di complessivi € 2.342,60 a titolo di oneri non maturati, calcolati con metodo "pro quota" e così specificamente indicati in ricorso:

- € 864,00 dovuti a titolo di "Commissioni intermediario incaricato";
- € 216,00 richiesti a titolo di "Commissioni Intermediario Mandatario";
- € 357,48 pretesi a titolo di "Polizza assicurativa";
- € 905,12 dovuti a titolo di interessi.

A sostegno di siffatta richiesta, parte istante ha richiamato la normativa in materia, la sentenza resa l'11/09/2019 dalla Corte di Giustizia Europea e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 202.

Oltre agli importi di cui sopra chiede il riconoscimento degli interessi dalla data del reclamo ed il rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente l'avvenuto rimborso dei costi qualificabili come *recurring* e la non rimborsabilità di quelli aventi natura *up front*. e deducendo che: i principi affermati nella



sentenza “Lexitor” andrebbero rivisti alla luce di quelli sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 09/02/2023 nella causa C 555/21; le provvigioni dovute all’intermediario del credito non sono rimborsabili trattandosi di costi corrisposti a terzi; ha già provveduto al rimborso dei premi assicurativi, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice in base al criterio contrattuale convenuto (€ 322,52); per il rimborso degli interessi non può trovare applicazione il metodo del *pro rata temporis* avendo le parti convenuto un piano di ammortamento alla francese.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ad esso applicati, in base al combinato disposto degli articoli 121, comma 1, lett. e), TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e 125-*sexies* TUB - introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, deputato a recepire la Direttiva Europea 2008/48/CE - che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La materia è stata oggetto di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che sembra utile ripercorrere brevemente ai fini della decisione da assumere.

La giurisprudenza dell’ABF antecedente alla decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11/09/2019 aveva affermato che nel costo del credito, soggetto a riduzione ai sensi dell’articolo 125-*sexies* T.U.B., rientrassero solo i costi *recurring* non anche quelli *up-front* e che i primi, se pagati per intero al momento della conclusione del contratto, dovessero rimborsarsi in misura proporzionale al tempo per cui sarebbe ancora durato il finanziamento se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza “Lexitor”) secondo la quale l’art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva 2008/48/CE “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza - dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno valore vincolante non soltanto per tutti i giudici dei paesi membri dell’Unione ma anche per gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione - in coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea ... l’art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

Con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 (“Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti”), emanata a seguito della sentenza “Lexitor”, la Banca d’Italia aveva quindi richiamato gli intermediari a (ri)determinare la riduzione del costo totale del credito includendo “tutti” i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.

Nell’ambito di detta complessa problematica il legislatore nazionale, con la legge n 106/2021, ha introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 73 del 2021, l’articolo 11-*octies* mediante il quale ha: (i) riformulato la seconda parte dell’articolo 125-*sexies*, comma 1, TUB adeguandolo alla sentenza “Lexitor” (art. 11-*octies* comma 1 lett. c) e (ii) limitato temporalmente l’applicabilità del novellato articolo 125-*sexies* (e di riflesso dei principi



“Lexitor”) ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge 106/2021 mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che *“continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”* (art. 11-octies comma 2).

Sulla nuova normativa il Collegio di Coordinamento è intervenuto con decisione n. 21676 del 15/10/2021 enunciando il seguente principio di diritto *“In applicazione della novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo....., in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Più di recente, risolvendo la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 02/11/2021 - avente ad oggetto l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 ed in particolare la disciplina intertemporale ivi prevista - la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”*. Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto la locuzione inequivocabilmente volta a precludere - in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - l’efficacia retroattiva della sentenza “Lexitor” e ad escluderne l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Alla luce del suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi dell’ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, secondo la quale: (a) *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; (b) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF (pro rata)”*.

Nella stessa decisione il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Rilevato, dal quadro d’insieme sopra esposto, come la materia in argomento (almeno per gli aspetti che qui interessano) abbia trovato nella giurisprudenza dell’ABF un solido approdo, il Collegio ritiene di doversi conformare all’orientamento arbitrale già consolidatosi, non rinvenendo motivi per distaccarsene.

Peraltro, la decisione Lexitor non può ritenersi smentita o superata dalla sentenza del 9/2/2023 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “avendo questa anzi valorizzato, a fini decisori, le differenze di “contesto” tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE e rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché



identica formulazione testuale dell'art.16 dell'una e dell'art.25 dell'altra" (Collegio di Milano decisione n. 2894/2023).

Ciò detto - ritenuta preliminarmente la legittimazione passiva del resistente in quanto percettore delle somme di cui viene richiesta di restituzione nonché autore del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria (Collegio di Coordinamento decisione n. 6816 del 2018 e Collegio di Palermo Decisione n.14013 del 2022) - il Collegio con riferimento alle voci di costo che vengono in rilievo nel caso di specie osserva quanto appresso.

Relativamente ai premi assicurativi l'orientamento attualmente condiviso dai Collegi ritiene ammissibili - ai fini del calcolo delle quote di costo non maturate a seguito dell'estinzione anticipata - criteri alternativi al *pro-rata temporis* purché noti al cliente prima della conclusione del contratto. (Cfr. Collegio di Napoli decisione n. 3132/2023).

Nel caso in esame, in base alle evidenze prodotte, nulla spetta ulteriormente al ricorrente in quanto a questi è stato già corrisposto quanto dovuto (€ 322,52), secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia assicurativa coinvolta e in applicazione delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) *ex ante* portate a sua conoscenza e regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alla polizza.

Con riguardo alla retrocessione degli interessi si osserva che, di recente, il Collegio di Coordinamento (cfr. decisioni n. 6885/22 e n. 6888/22) ha ribadito la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese", affermando che deve invece applicarsi il criterio *pro rata temporis* solo nel caso in cui le clausole contrattuali, relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata, presentino "profili di ambiguità".

Nella fattispecie in disamina, il contratto prevede la restituzione degli interessi secondo un criterio proporzionale lineare mentre il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" prevede che le rate siano calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese".

Sul punto il Collegio rileva che la giurisprudenza dell'ABF è pacifica nel ritenere l'ambiguità delle clausole allorché, come nella fattispecie, è previsto contrattualmente, da un lato, che gli interessi vadano restituiti secondo il criterio del *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento siano calcolate secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese" (Cfr. Collegio di Palermo decisione n. 2347/2023).

Pertanto nel caso di specie deve applicarsi il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto riguarda i restanti oneri, le "provvigioni all'intermediario del credito" e le "commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento" vanno qualificate come oneri *up front*; viceversa le "commissioni mandataria per la gestione del finanziamento" e le "spese di incasso quote" vanno annoverate tra i costi *recurring* remunerando attività post-erogazione del prestito.

In considerazione di tutto quanto precede, si ritiene che, sulla scorta delle evidenze disponibili, la richiesta di parte istante relativa al rimborso degli oneri non maturati meriti di essere accolta solo parzialmente per complessivi € 1.603,70 come da dettaglio riportato nella seguente tabella

